



# **Comune di Sant'Antioco**

**Provincia del Sulcis Iglesiente**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. xxx del xxxxxxxxxxxx/2026**



## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito della notifica di:

- avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- Imposta municipale propria IMU /Imposta comunale sugli immobili;
- Tributo per i servizi indivisibili TASI;
- Tassa sui rifiuti TARI /TARES;
- sanzioni per violazioni al codice della strada;
- entrate di natura patrimoniale
- sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada;
- canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2025.



3. Sono definibili esclusivamente i carichi nella disponibilità giuridica e gestionale del Comune o del soggetto incaricato della riscossione per conto del Comune, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento i carichi affidati dal Comune all'Agente della riscossione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ivi compresi quelli affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
5. Restano escluse le somme per le quali la normativa vigente non consenta la definizione agevolata.
6. La gestione della procedura di definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento è attribuita all'Ufficio comunale competente in relazione alla specifica entrata oggetto dell'istanza ovvero al soggetto incaricato della gestione e riscossione della medesima entrata per conto del Comune, secondo le rispettive competenze.
7. L'Ufficio competente cura l'intero procedimento di definizione agevolata, provvedendo a tutti gli adempimenti istruttori, amministrativi, contabili e gestionali previsti dal presente regolamento, ivi compresi la verifica dell'ammissibilità delle istanze, la determinazione delle somme dovute, la predisposizione e comunicazione dei piani di pagamento, il controllo dei versamenti effettuati e l'adozione degli atti conseguenti all'accoglimento, al rigetto o alla decadenza dal beneficio.

### **Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Entro il 30 settembre 2026 il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando all'Ufficio competente apposita **richiesta di acquisizione del prospetto dei carichi definibili**, utilizzando l'apposito modello "**Modello richiesta acquisizione del prospetto dei carichi definibili**" predisposto dal Comune, attraverso apposita istanza on line resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente <https://comune.santantioco.su.it/portal/tributi-finanze-e-contravvenzioni>.
2. La richiesta di cui al comma 1 non costituisce adesione alla definizione agevolata, ma è finalizzata esclusivamente alla conoscenza delle posizioni debitorie definibili e delle relative condizioni di accesso al beneficio.
3. Entro il 31 ottobre 2026 il Comune comunica ai debitori che hanno presentato la richiesta di cui al comma 1:
  - a) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata;
  - b) il dettaglio dei carichi ammessi alla definizione;
  - c) l'importo delle singole rate e le relative scadenze, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
  - d) l'eventuale diniego totale o parziale all'accesso alla definizione agevolata, con l'indicazione delle relative motivazioni.
4. Entro il 15 novembre 2026 il debitore che intende perfezionare la procedura presenta l'istanza di adesione alla definizione agevolata, utilizzando l'apposito modello "**Istanza di adesione definizione agevolata**" predisposto dal Comune, attraverso apposita istanza on line resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente <https://comune.santantioco.su.it/portal/tributi-finanze-e-contravvenzioni>.



5. Nell'istanza di adesione di cui al punto 4 , il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso
8. Il debitore può presentare un'unica istanza di definizione agevolata distinta per tipologia di tributo ma comprensiva anche di più annualità, anche di diversa natura, derivanti sia da ingiunzioni di pagamento sia da accertamenti esecutivi.
9. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata dal contribuente, comporta l'accettazione della posizione debitoria risultante dagli atti dell'ente, come portati a conoscenza del contribuente medesimo;
10. In tal caso il comune provvede alla determinazione di un piano di pagamento unitario, ferma restando la facoltà del contribuente di definire anche singole posizioni debitorie.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione verrà notificato, alla pec o a mezzo raccomandata AR, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico: entro il 15/12/2026;



b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate come disciplinato nel regolamento generale delle Entrate (delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2020, articolo 18/bis) che qui si riporta:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da 6.000,01 e fino a 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- h) oltre 20.000,01 fino a quarantotto rate mensili.

- 2. In presenza di condizioni di particolare fragilità economica, qualora il contribuente dimostri che il reddito mensile netto complessivo del nucleo familiare sia inferiore a € 1.000,00, l'Ufficio competente può autorizzare, previa valutazione dei Servizi Sociali del Comune, un piano di rateazione con importo minimo della rata non inferiore a € 50,00.
- 3. Tale misura ha carattere eccezionale ed è concessa esclusivamente a seguito di istruttoria socio-economica, al fine di garantire la sostenibilità del piano di rientro e favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria.
- 4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata (il 15/12/2026), gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.
- 5. Con la comunicazione di cui al comma 1, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
- 6. Restano ferme le disposizioni della normativa statale vigente in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Qualora sopravvengano disposizioni normative incompatibili con quanto previsto dal presente articolo, queste si applicano automaticamente in luogo delle disposizioni regolamentari.
- 7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
  - 1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;
  - 2. mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
  - 3. presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

#### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

- 1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.



2. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 10 giorni;
3. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3;
4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
  - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;
  - la revoca delle procedure di limitazione dell'attività economica avviate ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC N. 39 DEL 17/12/2025).

#### **Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

#### **Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e



ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. Dopo il pagamento della prima rata o dell'unica rata, il Comune comunica agli eventuali soggetti incaricati della riscossione la sospensione delle procedure cautelari ed esecutive relative ai debiti oggetto di definizione.
3. In caso di integrale pagamento delle somme dovute in base al piano di definizione, il Comune provvede, su istanza del debitore, agli adempimenti necessari per la cancellazione o revoca di fermi, ipoteche o altri vincoli iscritti esclusivamente per i debiti definiti, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.
2. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.
2. Entro 12 mesi dall'efficacia del presente regolamento, il Responsabile competente trasmette alla Giunta ed al Consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione della definizione agevolata, indicando almeno: numero di istanze presentate, importo complessivo dei debiti ammessi, importo riscosso, numero di piani rateali attivati, numero di decadenze, numero di procedure cautelari o esecutive sospese o definite.